



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

Sizzano, li 26.02.2014

ORDINANZA N. 1/2014

Oggetto: Ordinanza di chiusura per motivi di pubblica incolumità della Via Carrale di Sopra e della Via Carrale di Sotto

IL SINDACO

Preso atto che nelle Vie Carrale di Sopra e Carrale di Sotto si sono verificati, a seguito delle abbondanti piogge dei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014, alcuni cedimenti del versante collinare;

Evidenziato che in data 27/12/2013, per motivi di tutela della pubblica incolumità, con ordinanza sindacale n. 71/2013, il Comune ha provveduto alla chiusura al transito pedonale e veicolare della Via Carrale di Sotto,

Vista la missiva pervenuta in data 17/02/2014, n. prot. 430, con la quale il Comando del Corpo Forestale dello Stato di Carpignano Sesia (NO) comunicava che si sarebbe provveduto a sopralluogo congiunto con la Provincia di Novara ed il Comune, al fine di accertare la sicurezza idro-geologica anche della Via Carrale di Sopra, sopralluogo svoltosi in data 18/02/2014;

Vista la missiva pervenuta in data 21/02/2014, n. prot. 469, con la quale il Comando del Corpo Forestale dello Stato di Carpignano Sesia (NO) comunicava l'esito del sopralluogo, allegando relazione redatta dal dott. Geologo S. Maimonte, dipendente della Provincia di Novara, il quale dichiara "che la strada [Carrale di Sopra] (...) non può essere considerata sicura al transito di persone o automezzi (...);

Considerato che quanto accertato potrebbe costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, seppure non imminente, stante la limitata portata dei cedimenti, e ritenuto con il presente provvedimento contingibile ed urgente di adottare le misure necessarie al fine di prevenire il pericolo per il pubblico transito;

Tenuto conto del fatto che la contemporanea chiusura di entrambi i tratti viabilistici, pur non costituendo ostacolo alla viabilità generale e atteso che nei luoghi interessati non sussistono civili abitazioni, può costituire grave pregiudizio per le attività economiche svolte sui fondi agricoli collinari, bene primario di rango costituzionale (artt. 4 e 41 Cost.) e intendendosi, pertanto, consentire ai proprietari e conduttori l'esecuzione delle normali attività agricole;

Ritenuto pertanto necessario provvedere:

a) dalla data odierna e fino al nuovo ordine, in parziale riforma dell'ordinanza n. 71/2013, che si intende qui revocata e sostituita, alla chiusura del tratto della Via Carrale di Sotto, dopo il civico n. 4, sino al termine della Via, con le limitazioni di cui nel seguito;

b) dalla data odierna e fino al nuovo ordine, alla chiusura del tratto della Via Carrale di Sopra, dopo il civico n. 5, sino al termine della via, con le limitazioni di cui nel seguito.

Visti:

- L'art. 5 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Nuovo Codice della strada" e ss.mm.ii.
- L'art. 30 del D.P.R. n. 495/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- L'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti" e sue modifiche ed integrazioni;
- L'art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti" e sue modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Per le motivazioni sopra esposte:

- dalla data odierna e fino a nuovo ordine: la chiusura del tratto di Via Carrale di Sotto, dal civico n. 4, sino al termine della via, con revoca e sostituzione dell'ordinanza sindacale n. 71/2013;

- dalla data odierna e fino a nuovo ordine: la chiusura del tratto di Via Carrale di Sopra dal Civico n. 5, sino al termine della Via.

2. Tenuto conto della non imminenza del pericolo ed a tutela delle attività agricole collinari, di consentire il transito esclusivamente ai proprietari e conduttori dei fondi agricoli non accessibili per altra via, senza particolare aggravio per l'attività economica, per l'esecuzione delle normali attività agricole, previo rilascio di apposita autorizzazione nominativa, ed a rischio e pericolo degli istanti che ritengano di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito, nella piena conoscenza della presente ordinanza.
3. La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, anche a mezzo dei segnali regolamentari di limitazione da porsi in opera a cure dell'Ufficio Tecnico.
4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza

AVVERTE

- Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Roberto Sogno presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sizzano con sede in Corso Italia 10;
- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico (Martedì 16,30 – 18,30) – (giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- Che le autorizzazioni per i proprietari e conduttori di fondi agricoli saranno rilasciate dagli Uffici comunali nei normali orari di apertura al pubblico.

Si comunichi il presente atto a:

- Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Carpignano Sesia
- Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Novara
- Comandante Stazione Carabinieri di Ghemme
- Responsabile Comando di Polizia Locale "Unione Novarese 2000" – Briona
- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – area V – Protezione Civile - Novara
- Provincia Novara – Settore Viabilità – Protezione Civile – Novara

DISPONE

- Di dar Notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

AVVERTE ALTRESI'

Che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.

IL SINDACO

Stefano Vercelloni

